|  |
| --- |
| **EURISTICHE UTILIZZATE PER L’INTERPRETAZIONE E RISOLUZIONE DEI PROBLEMI GIUDIZIARI**  |
|  **ARGOMENTO**  |  **STRUTTURA**  |
|  **A SIMILI** |  Si sceglie una soluzione perché la stessa soluzione è applicabile per casi analoghi  |
|  **A FORTIORI**  |  La soluzione scelta in un certo caso si impone al caso in esame con forza anche maggiore |
|  **A MINORI AD MAIUS (a)**  |  Si applica in caso di prescrizioni negative (se è proibito ferire *a fortiori* lo è uccidere) |
|  **A MINORI AD MINUS (b)** |  Si applica in caso di prescrizioni positive (chi può vendere un immobile può *a fortiori* darlo in fitto) |
|  **A CONTRARIO** |  Un tipo di soluzione o di norma applicabile a certe fattispecie è inapplicabile a quella presenta  data la differenza tra le due |
|  **A COHERENTIA** |  Si scarta ogni antinomia ritenendo che il legislatore si comporti sempre in modo ragionevole |
|  **PSICOLOGICO**  |  Tende a fondare la soluzione del problema sulla ricerca della volontà concreta del legislatore  attraverso i lavori preparatori |
|  **STORICO**  |  Presume una continuità d’indirizzo e resta quindi fedele ala soluzione che appare storicamente più accreditata |
|  **REDUCTIO AD ABSURDUM** |  Nella soluzione del problema vengono scartate quelle ipotesi che potrebbero portare a  soluzioni illogiche e assurde (Apagogico)  |
|  **TELEOLOGICO**  |  Enfatizza nella soluzione del problema lo scopo precipuo che la legge si prefiggeva secondo il  suo significato letterale |
|  **ECONOMICO**  |  Una soluzione viene scartata quando il legislatore accettandola appare ripetitivo o ridondante |
|  **AD EXEMPLO** |  Permette di risolvere il problema attraverso i precedenti giuridici o la dottrina più autorevole |
|  **SISTEMATICO**  |  Segue l’ipotesi che le norme abbiano reciprocamente una logica interna tale che devono essere interpretate in relazione al contesto in cui sono inserite |
|  **NATURALISTA**  |  Una certa norma viene considerata inapplicabile perché vi ci si oppone la natura delle cose |

Tizio, conduttore del secondo piano di una villetta sita in Taranto alla Via Oceano delle Tempeste n° 99, lamenta infiltrazioni di acqua dal soffitto del salone con danneggiamento del solaio, dei muri perimetrali, di un tappeto e di un divano.

Ha già comunicato l’inconveniente a Caio, proprietario dell’immobile e residente al primo piano dello stesso stabile, il quale gli ha risposto di rivolgersi alla sua compagnia assicuratrice “Vita Serena” spa, con la quale ha stipulato una polizza che prevede la risarcibilità dei danni derivanti da eventi atmosferici.

Caio, nel dar comunicazione alla sua assicurazione, evidenziava che qualche mese prima, aveva fatto riparare il tetto dalla ditta FB, con sede in Massafra (TA) e che, durante i lavori, raffiche di vento e rovesci di pioggia, avevano strappato il telone di copertura provvisoria del tetto, determinando l’allagamento del sottotetto.

Tizio, nel frattempo, nella inerzia di Caio, provvede alle riparazioni necessarie ed urgenti (bonificando l’umidità diffusa sul solaio e dei muri perimetrali).

La Compagnia di Assicurazione “Vita Serena” spa nega di dover risarcire il danno in quanto le “condizioni di assicurazione”, al paragrafo “eventi atmosferici”, precisano che gli unici danni risarcibili sono quelli determinati da “uragano, bufera, tempesta, grandine, trombe d’aria, vento e cose da esso asportate, quando la violenza che caratterizza detti eventi sia riscontrabile, in zona, su una pluralità di enti.

Ad ogni buon conto, formula a Tizio una proposta conciliativa, attraverso il pagamento di € 10.000, che, tuttavia, rimane lettera morta.

La ditta FB nega ogni addebito precisando di aver adottato ogni cautela e che soltanto la forza degli eventi ha potuto produrre lo strappo del telo provvisorio e la produzione dei danni lamentati da Tizio.